

**PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE  
PER IL PERIODO 2010-2013**

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile,

qui di seguito riferite come "le Parti",

Sulla base di quanto disposto dall'art. 21 dell'Accordo di collaborazione Culturale tra il Governo della Repubblica Federativa del Brasile ed il Governo della Repubblica Italiana, firmato a Roma il 12 febbraio 1997,

Consapevoli del crescente riconoscimento del ruolo della cultura nello sviluppo dei nostri Paesi e dei nostri popoli;

Determinati ad intensificare l'integrazione delle loro culture;

Mossi dal proposito di promuovere azioni culturali congiunte;

Hanno deciso di concordare il presente Programma Esecutivo di collaborazione culturale per gli anni 2010-2013.

**Titolo I  
Preambolo**

**Articolo 1**

Le Parti favoriranno lo sviluppo di azioni di cooperazione, interscambio e diffusione reciproca di tutte le loro espressioni e manifestazioni culturali, prendendo in considerazione le rispettive diversità culturali, etniche e linguistiche, così come azioni di promozione e tutela del patrimonio culturale, tangibile e intangibile.

## **Articolo 2**

Le Parti intendono cooperare alla promozione di azioni volte al rafforzamento dell'economia della cultura nei due Paesi, così come incentivare lo scambio di esperienze su legislazioni, sistemi di informazioni e meccanismi di incentivo e sostegno alla cultura, considerando la profonda incidenza economica e socio-culturale delle attività culturali nello sviluppo sostenibile delle due nazioni. Le Parti studieranno le forme per stimolare l'interscambio di esperienze in materia di politiche pubbliche inerenti a tutte le aree della cultura.

## **Articolo 3**

1. Nell'ambito delle responsabilità assunte in ambito multilaterale nello specifico settore culturale, le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, nonché della Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

## **Titolo II** **Manifestazioni ed eventi culturali**

### **Articolo 4**

1. La Parte italiana, nel corso del 2011, intende realizzare in Brasile una mostra su "Roma imperiale" con reperti archeologici provenienti da grandi musei italiani.

2. La parte italiana, attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, intende realizzare, in Brasile e in Italia, in collaborazione con il Museo Nacional da Quinta da Boa vista, una mostra sulla collezione archeologica di Teresa Cristina di Borbone integrando i materiali conservati in Brasile con altri provenienti dall'Italia. Le modalità della collaborazione verranno concordate tra le Parti interessate.

3. La parte italiana intende realizzare, nel 2011-2012, un programma coordinato di grandi eventi nelle principali città brasiliane, denominato "Momento Italia-Brasil".

### **Articolo 5**

Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, favoriranno la partecipazione di artisti e gruppi artistici, direttori, tecnici e altri professionisti delle arti dei propri Paesi a mostre,

teri, spettacoli ed altri eventi di carattere culturale e artistico che saranno realizzati nel territorio dell'altra Parte.

#### **Articolo 6**

1. Le Parti intendono favorire l'interscambio e la collaborazione tra università ed istituzioni di formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche e private di ambo i Paesi, che si dedicano all'insegnamento delle arti, alla riflessione e alla critica culturale, nonché intendono facilitare lo scambio di pubblicazioni sull'insegnamento delle arti e incentivare la cooperazione in materia.

2. Poiché la formazione sulle discipline artistiche costituisce un elemento centrale nell'educazione e nello sviluppo delle giovani generazioni, le Parti si impegneranno a favorire iniziative di promozione artistica nelle arti visive, nel design, nella musica, nelle discipline coreutiche e nel teatro, tese a valorizzare il patrimonio di storia e cultura presente nei due Paesi.

### **Titolo III**

#### **Audiovisivi, Cinema, Settore radiotelevisivo**

#### **Articolo 7**

Le Parti intendono promuovere la reciproca partecipazione di artisti e professionisti del settore, quali produttori e direttori, a festival internazionali di cinema, rassegne ed altre manifestazioni di rilievo internazionale ed eventi del genere, organizzati nel territorio dell'altra Parte.

#### **Articolo 8**

Le Parti intendono agevolare programmi di cooperazione destinati alla distribuzione di opere audiovisive e alla realizzazione di mostre nel territorio dell'altra Parte, eseguiti dai competenti organismi nazionali.

#### **Articolo 9**

Le due Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo dei rispettivi Paesi attraverso intese dirette fra gli organi interessati.

### **Titolo IV**

#### **Libri, Lettura e Letteratura**

## Articolo 10

1. Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, conferirà premi e contributi finanziari a editori e traduttori italiani o stranieri che elaborino proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana, per la promozione del libro italiano, per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa. Le richieste dovranno essere inviate per via diplomatica.

2. La Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, comunica che sono operanti "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ad operatori della traduzione e ad editori italiani o stranieri.

## Titolo V Biblioteche e Archivi

### Articolo 11

1. Le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione tra le rispettive biblioteche e archivi nazionali, al fine di promuovere la realizzazione congiunta di attività di interesse culturale e educativo. Ugualmente, stimoleranno l'interscambio dei loro rispettivi periodici istituzionali, di copie di libri e documenti storici e di risultati di ricerche e esperienze nei settori della storia e del patrimonio culturale di ambedue i Paesi.

2. Le Parti favoriranno la cooperazione nel settore dello scambio di informazioni, libri e periodici tra le biblioteche, le accademie e le istituzioni culturali dei due Paesi.

3. Le Parti, sulla base del principio di reciprocità e per la durata del presente Programma, effettueranno lo scambio di bibliotecari e archivisti per visite di studio su richiesta dell'altra Parte.

4. Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito di materiale posseduto dalle Biblioteche affinché venga esposto in occasione di mostre.

5. La Parte italiana, attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore, è disposta a inviare libri di qualsiasi disciplina e materia ad istituzioni e università brasiliane che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici; a inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari, nonché mostre o rassegne editoriali volte ad illustrare l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio librario, ad istituzioni che ne facciano richiesta.

6. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi archivi storici dei due Ministeri degli Affari Esteri sulla base del principio di reciprocità e della legislazione vigente in

...enti i Paesi, al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze, pubblicazioni e di assicurare l'accesso alla documentazione a ricercatori qualificati.

#### **Articolo 12**

Le Parti si impegnano ad appoggiare lo scambio di informazioni e copie di documenti testuali e iconografici tra i loro rispettivi Archivi Statali. Le condizioni saranno definite direttamente dalle parti interessate, in conformità con le legislazioni locali in vigore.

### **Titolo VI Tutela dei Beni Culturali**

#### **Articolo 13**

Le Parti favoriranno la cooperazione tra le rispettive autorità competenti per la realizzazione di attività di formazione specializzata in materia di protezione e contrasto al traffico illecito di beni culturali, dirette al personale dei rispettivi organi di vigilanza, controllo e sicurezza. Le modalità di tale collaborazione verranno stabilite per le vie diplomatiche.

### **Titolo VII Turismo Culturale**

#### **Articolo 14**

Le Parti intendono appoggiare iniziative, sia del settore governativo sia di quello privato, affinché l'industria del turismo culturale si sviluppi in modo responsabile e sostenibile in ambedue i Paesi, cercando di fare sì che i circuiti culturali siano costituiti e possano diffondere le manifestazioni artistiche, così come le espressioni del loro patrimonio culturale materiale e immateriale.

### **Titolo VIII Patrimonio Culturale e Musei**

#### **Articolo 15**

1. Le Parti favoriranno la cooperazione tecnica e lo scambio nel settore del patrimonio culturale, favorendo lo scambio di informazioni e la diffusione di esperienze nell'ambito delle rispettive azioni di preservazione e salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, tenendo in considerazione la gestione dei processi di identificazione, documentazione, protezione, intervento, promozione e sostegno di tale patrimonio.

2. In tale ambito, vanno considerati gli edifici, i siti storici urbani, i siti e le aree archeologiche protette, i beni mobili incorporati e i paesaggi culturali, nonché le celebrazioni, i costumi, i modi di fare, le forme di espressione e i luoghi che ospitano manifestazioni culturali di valore patrimoniale.

3. Le Parti favoriranno lo scambio e lo sviluppo di rapporti di cooperazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private dei due Paesi, responsabili del settore museografico, delle politiche museali nazionali e della formazione professionale nel settore.

4. Le Parti collaboreranno allo sviluppo di attività di interscambio di conoscenze tecniche ed esperienze nella gestione del patrimonio culturale, favorendo lo scambio di pubblicazioni tecniche, la realizzazione di visite tecniche, lo sviluppo di ricerche congiunte e di condizioni su temi di interesse comune. Tali attività verranno stabilite di volta in volta dalle Parti, compatibilmente con le disponibilità di spesa delle reciproche Amministrazioni interessate.

5. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le istituzioni competenti dei due Paesi nei settori dell'architettura, del design e dell'arte contemporanea.

## **Titolo IX Diritti d'Autore e Diritti Connessi**

### **Articolo 16**

Le Parti intendono favorire lo sviluppo della cooperazione bilaterale, nel campo dei diritti d'autore e dei diritti connessi, tra le rispettive istituzioni competenti nel settore, affinché venga promosso un giusto equilibrio tra la protezione dei diritti d'autore e la promozione dell'accesso alla cultura, all'informazione, alla conoscenza e all'istruzione.

## **Titolo X Implementazione e Finanziamento**

### **Articolo 17**

Le attività previste nel presente Programma saranno realizzate, caso per caso, a seconda delle condizioni concordate tra le istituzioni interessate delle due Parti oppure per via diplomatica.

### **Articolo 18**

I costi e gli ulteriori aspetti finanziari, riguardanti le attività e i progetti di implementazione nell'ambito del presente Programma Esecutivo, saranno negoziati dalle Parti, caso per caso, secondo le rispettive legislazioni e regolamenti e vincolati alle disponibilità di bilancio.

**Titolo XI  
Disposizioni Finali**

**Articolo 19**

Il presente Programma non esclude la realizzazione di altre attività o progetti di cooperazione nel campo della cultura, i quali dovranno essere concertati ugualmente per via diplomatica.

**Articolo 20**


Le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Programma Esecutivo dovranno essere risolte per negoziato diretto tra le Parti, per via diplomatica.

**Articolo 21**

Il presente Programma Esecutivo entrerà in vigore nella data della sua firma e resterà valido fino al 2013, potendo essere prorogato, con il consenso delle Parti, per via diplomatica.

Firmato in San Paolo in data 29 giugno 2010, in due originali in lingua italiana ed in lingua portoghese, essendo i due testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

  
Gherardo La Francesca  
Ambasciatore d'Italia in Brasile

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA  
DEL BRASILE

  
Celso Amorim  
Ministro degli Affari Esteri